

ARMONIZZARE IL DIRITTO PENALE ORIENTALE CON LE NUOVE NORME PENALI LATINE?

POSSIBILITÀ E LIMITI

PABLO GEFAELL*

Abstract

Le direttive della Sede Apostolica che portarono alla recente modifica del Libro VI del Codice di Diritto Canonico latino, servono anche per la disciplina delle Chiese orientali. Perciò, il Dicastero per i Testi Legislativi prepara la riforma di alcuni canoni penali del CCEO. Qui si presentano la opinione dell'autore per portare a termine tale adeguamento. Si parla della finalità espiatoria delle pene canoniche, della presunzione d'innocenza, delle circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, della scomunica minore, delle pene aggiunte per restituire la giustizia e riparare lo scandalo, del precetto penale, del diritto di difesa e la certezza morale per infliggere la pena, della proporzionalità delle pene, della remissione della pena garantendo la riparazione del danno, della prescrizione dei delitti, e dei nuovi delitti introdotti già nella disciplina latina, tra cui spiccano quelli in materia economica, il tentativo di ordinazione sacra delle donne, l'abbandono illegittimo del ministero presbiterale, nonché i nuovi delitti sessuali di chierici, religiosi e laici con funzioni ecclesiali. L'autore propone anche di sopprimere il riferimento alla riserva del peccato di aborto per adeguarsi all'indicazione del Romano Pontefice al riguardo.

The directives of the Apostolic See that led to the recent modification of Book VI of the Latin Code of Canon Law, also serve for the discipline of the Eastern Churches. Therefore, the Dicastery for Legislative Texts is preparing the reform of some penal canons of the CCEO. Here the author presents his opinion to complete this adjustment. We speak of the expiatory purpose of canonical penalties, of the presumption of innocence, of the excepting, mitigating and aggravating circumstances, of minor excommunication, of the penalties added to restore justice and repair the scandal, of the penal precept, of the right of defense and the moral certainty to inflict the penalty, of the proportionality of the penalties, of the remission of the penalty guaranteeing the reparation of damage, of the prescription of crimes, and of the new crimes already introduced into the Latin discipline, among which stand out those in economic matters, the attempt of sacred ordination of women, the illegitimate abandonment of priestly ministry, as well as the new sexual crimes of clerics, religious and lay people with ecclesial functions. The author also proposes to delete the reference to the reservation of the sin of abortion to comply with the indication of the Roman Pontiff in this regard.

Keyword: Oriental Penal Canon Law, reparation of damage, presumption of innocence, imputability, prescription of crimes, new crimes, economic delicts, women ordination, abandonment of priestly ministry, sexual abuse.

Parole chiave: Diritto canonico penale orientale, riparazione del danno, presunzione d'innocenza, imputabilità, prescrizione dei reati, nuovi reati, delitti economici, ordinazione delle donne, abbandono del ministero sacerdotale, abusi sessuali.

Con la recente Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*¹, Papa Francesco ha portato a termine la lungamente attesa riforma del diritto penale latino. La riforma è una risposta alla grave crisi che negli ultimi decenni ha attraversato non solo la Chiesa latina, ma tutta la Chiesa. Perciò è sembrato opportuno soffermarsi a riflettere sulla convenienza di riformare anche il diritto penale orientale.

Nel Dicastero per i Testi Legislativi, dunque, è stata costituita una commissione a questo scopo. Senza ovviamente riferire le cose che sono sotto studio, niente impedisce di esprimere la nostra opinione personale riguardo alle novità della riforma latina e della sua eventuale applicazione nel diritto penale orientale. Quindi tutto ciò che segue nel presente saggio esprime un semplice parere dell'Autore.

* Professore ordinario di Diritto canonico orientale alla Pontificia università della Santa Croce (Roma), Consultore dei Dicasteri per le Chiese orientali e per i Testi Legislativi.

¹ FRANCESCO, Cost. ap. *Pascite gregem Dei, con cui viene riformato il libro VI del Codice di diritto canonico* [latino], 23 maggio 2021. Su www.vatican.va [https://bit.ly/35DLNBd]. Testo dei nuovi canoni del libro VI del CIC su www.vatican.va [https://bit.ly/3gNhMUs].

Verranno accennati i singoli canoni, senza sviluppare approfonditi discorsi sul piano teorico.

1. Indicazione delle finalità della pena canonica

Il diritto latino del 1983 non offriva una giustificazione esplicita dell'esistenza del diritto penale nella Chiesa. L'ormai vecchio can. 1311/CIC, infatti, si limitava ad affermare che esso è un diritto nativo della Chiesa, senza fornire motivazioni per legittimarlo, cosa che invece fa il can. 1401/CCEO.

Dopo la Costituzione apostolica *Pascite gregem Dei*, il nuovo § 2 del can. 1311/CIC ha rimediato in qualche modo a tale mancanza nella disciplina latina, indicando che l'autorità ecclesiastica deve «promuovere il bene della comunità e dei singoli fedeli» anche, se necessario, tramite l'inflizione delle pene, che «devono essere applicate con equità, e tenendo presente la reintegrazione della giustizia, la correzione del reo e la riparazione dello scandalo». Anche il can. 1341/CIC (sull'ammonizione) accenna alla finalità del ricorso all'imposizione delle pene, che deve essere l'ultima *ratio*, quando gli altri mezzi si dimostrano insufficienti per emendare il reo, ristabilire la giustizia e riparare lo scandalo.

Tuttavia, nel can. 1401/CCEO mancano i riferimenti alle finalità della restituzione della giustizia (“*iustitiae restitutionem*”) e della riparazione dello scandalo (“*scandali reparationem*”). A nostro avviso, sarebbe utile aggiungere anche la finalità della “tutela della comunità”. Infatti, benché alcuni la ritengono in qualche modo inclusa nelle altre, mi pare che indicare esplicitamente tale finalità della pena canonica – ovvero impedire che il delinquente continui a recare danno ai fedeli – contribuirebbe a una più completa comprensione del sistema penale.

Sappiamo che nel sopramenzionato canone orientale si è voluto sottolineare, sulle orme del can. 102 di Trullo², il carattere medicinale dell'intero diritto penale nella Chiesa e che le pene servono come deterrente contro la rilassatezza e il disfacimento della morale³. Il carattere espiatorio della pena, nonché la sua finalità riparatrice della giustizia, restano nel canone orientale alquanto “velate” sotto la generica espressione «per curare le ferite inferte dal delitto»⁴, che sono inflitte non solo al colpevole, ma anche a tutto il corpo sociale⁵.

L'esperienza odierna ci porta a rivalutare la finalità espiatoria delle pene, soprattutto nei casi dei *delicta graviora*⁶. Perciò è forse conveniente esplicitare meglio nel can. 1041/CCEO le finalità della restituzione della giustizia, della riparazione dello scandalo e della difesa della comunità.

2. La presunzione d'innocenza

Gli eccessi dei *mass-media* portano spesso a una ingiusta presunzione di colpevolezza, condannando preventivamente e pubblicamente una persona per aver ricevuto un semplice avviso di garanzia (che

² Cfr. C.G. FÜRST, *Diritto penale e carità*, in S. AGRESTINI - D. CECCARELLI MOROLLI (eds.), *Ius Ecclesiarum vehiculum caritatis. Atti del Simposio internazionale per il decennale dell'entrata in vigore del Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, Città del Vaticano, 19-23 novembre 2001*, Città del Vaticano 2004, 515-534 (qui 525-526).

³ Cfr. S. MUDRYJ, *Lo Schema dei canoni riguardanti le sanzioni penali nelle Chiese Orientali Cattoliche*, “Nuntia” 4 (1977), 76.

⁴ Espressione introdotta *ex officio* dopo l'intervento di un Organo di consultazione di grande rilevanza sociologica, cfr. “Nuntia” 20 (1985), 5-6.

⁵ Cfr. “Nuntia” 20 (1985), 12.

⁶ Cfr. FRANCESCO, MP *Come una Madre amorevole*, 4 giugno 2016, AAS 108 (2016), 715-717, in cui si ribadisce la possibilità di rimuovere dall'ufficio di Vescovo diocesano o eparchiale colui che «abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave ad altri», soprattutto «nel caso si tratti di abusi su minori o su adulti vulnerabili» (art. 1 §§ 1 e 2).

più che di garanzia sembra tutto il contrario). Specialmente i casi di sospetti abusi sessuali da parte di chierici hanno purtroppo portato a non poche tragedie (anche suicidi) in chi non è stato in grado di sopportare la diffamazione⁷. Per questo la riforma del diritto penale latino ha ritenuto necessario ribadire esplicitamente un principio che dovrebbe essere ovvio nel diritto penale: chiunque va ritenuto innocente fino a prova contraria (can. 1321 § 1/CIC), cioè fino alla condanna finale del reo.

Nel CCEO manca un canone parallelo sulla presunzione d'innocenza, e si potrebbe/dovrebbe inserirla facilmente in un nuovo paragrafo del can. 1414/CCEO.

3. Le circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti

Nel can. 1414/CCEO si potrebbe pensare di introdurre le circostanze esimenti di cui al can. 1323 nn. 3-6/CIC (i.e. agire per violenza fisica, caso fortuito, legittima difesa, privazione dell'uso di ragione), inesistenti nel CCEO, ma ritengo basti l'indicazione del can. 1414 § 1/CCEO, perché le circostanze esimenti citate nel canone latino potrebbero essere dedotte dalla mancanza di deliberazione e dalla non gravemente colpevole omissione o ignoranza.

Gli elenchi delle circostanze attenuanti e aggravanti dei cann. 1324 e 1326/CIC mancano nei cann. 1415 e 1416/CCEO, ma non sono stati inclusi perché si riteneva sufficiente il riferimento alla «prassi e la dottrina canonica»⁸. Infatti, nei canoni paralleli del CIC gli elenchi non sono tassativi.

Tuttavia, ritengo opportuno aggiungere come § 2 del can. 1416/CCEO la norma contenuta nel nuovo can. 1326 § 3/CIC, riguardo all'obbligatorietà della pena quando esiste una circostanza aggravante. Infatti questo seguirebbe la scia odierna di dare più certezza all'imposizione delle pene canoniche. Non pare ragionevole, infatti, che rimanga impunito colui che abbia commesso un delitto in circostanze che aggravano la propria responsabilità.

4. Equiparazione dell'interdetto del CIC alla scomunica minore del CCEO

La scomunica minore è sempre inflitta nel foro esterno e, perciò, implicherà sempre il dovere di escludere il reo dal ricevere l'Eucaristia (can. 1431 § 1/CCEO). Secondo questo canone orientale il reo colpito da scomunica minore “può” inoltre essere escluso dalla partecipazione alla Divina Eucaristia e addirittura dall'ingresso nella chiesa durante il culto pubblico. Nel can. 1332 § 3/CIC, invece, si stabilisce per l'interdetto dichiarato o inflitto *l'obbligo* di allontanamento in tutti i casi. Tuttavia, se teniamo presente che l'interdetto latino possa essere limitato nelle sue conseguenze (cfr. il nuovo can. 1332 § 2/CIC) come peraltro già si prevedeva per la scomunica minore orientale (cfr. can. 1431 § 2/CCEO), infine le due discipline coincidono e non occorrono ulteriori armonizzazioni.

5. Pene aggiuntive per restituire la giustizia e riparare lo scandalo

Il nuovo can. 1335 § 1/CIC permette che l'autorità che infligge o dichiara una censura aggiunga altre pene espiatorie per restituire la giustizia e riparare lo scandalo.

Come sappiamo, nel CCEO non si parla mai di “censure” né di pene “espiatorie” e, inoltre, non esiste la “dichiarazione” di una pena (perché non esistono pene *latae sententiae*). Quindi, se si volesse armonizzare questa possibilità, la nuova norma si potrebbe aggiungere come § 3 del can. 1435/CCEO dicendo: «L'autorità competente, se infligge la pena nel processo giudiziale o per decreto extragiudiziale, può anche imporre altre pene che ritenga necessarie per restituire la giustizia o

⁷ Cfr. W. RICHARDSON, *The Presumption of Innocence in Canonical Trials of Clerics Accused of Child Sexual Abuse. An Historical Analysis of the Current Law*, Leuven – Walpole, 2011.

⁸ Cfr. “Nuntia” 12 (1981), 53.

riparare lo scandalo». Indicando con la frase finale il carattere sostanzialmente espiatorio delle pene aggiunte.

6. Le pene orientali corrispondenti alle pene espiatorie del can. 1336/CIC

Molte delle pene (espiatorie) previste nel nuovo can. 1336/CIC non si trovano nel CCEO, ma penso che sia perfettamente possibile adoperarle come pene aggiuntive per restituire la giustizia e riparare lo scandalo (vedi sopra).

Se si volessero includerle esplicitamente nel CCEO, si potrebbero aggiungerle ai cann. 1429-1430/CCEO senza però usare il termine “espiatorie”.

7. Altre nuove pene espiatorie e rimedi penali nel CIC che già esistono nel CCEO

Il nuovo can. 1336 § 2, 2º/CIC parla della pena di pagare una “multa pecuniaria” cioè una “somma di denaro ai fini ecclesiastici”. In certo qual modo, ciò sembrerebbe molto simile alla pena di imporre una “elemosina”, prevista dal can. 1426 § 1/CCEO. Tuttavia, è vero che nel diritto latino imporre un’elemosina non sarebbe considerato una “pena”, bensì una “penitenza” (cfr. cann. 1312 § 3 e 1340/CIC). Nella disciplina latina, la penitenza non è una “pena” vera e propria, bensì serve per sostituire le pene o aggiungersi ad esse⁹. Tuttavia, la dicotomia tra pena e penitenza è sconosciuta nella tradizione orientale¹⁰. A nostro parere la differenza tra una “multa data a fini ecclesiastici” e una “elemosina obbligatoria” sembra quasi inesistente.

Il nuovo can. 1339 § 5/CIC e la clausola finale del nuovo can. 1346 § 2/CIC sul rimedio penale della sottomissione del reo a vigilanza (cfr. can. 1312 § 3/CIC) in sostanza sono già previsti come pena nel can. 1428/CCEO.

8. L’obbligo di dare il precetto penale

L’obbligo stabilito nel nuovo can. 1339 § 4/CIC di dare il precetto penale quando le monizioni o correzioni si rivelano inutili si potrebbe includere come inizio del § 3 del can. 1407/CCEO, conservando il resto del vecchio paragrafo che rimanda al can. 1406 § 2/CCEO in cui si stabilisce che l’ammonizione con minaccia di pena è equiparata al precetto penale. Il testo potrebbe essere così:

(can. 1407) § 3. Se le *simplici* ammonizioni o correzioni si sono rivelate senza alcun effetto, il Gerarca dia un precetto penale, nel quale si disponga accuratamente cosa si debba fare o evitare. L’ammonizione penale, però, di cui nel can. 1406 § 2, è sufficiente perché la pena possa essere inflitta.

9. Il necessario rispetto del diritto di difesa e la certezza morale nell’infliggere la pena per decreto

Sulla novità del can. 1342 § 1/CIC, che rimanda al can. 1720/CIC soprattutto per quanto riguarda il diritto di difesa e la certezza morale dell’autorità nella procedura per imporre una pena tramite decreto extragiudiziale, va notato che nel can. 1402 § 2/CCEO già si rimanda al can. 1486/CCEO che indica il diritto di difesa e la necessaria motivazione del decreto come requisiti di validità (cosa che non dice il can. 1720/CIC). Inoltre, nel can. 1402 § 2/CCEO si accenna alla certezza morale quando si afferma che «le prove circa il delitto sono certe». Comunque, se si volesse sottolineare la necessaria certezza

⁹ P. MONTINI, *I rimedi penali e le penitenze: un’alternativa alle pene*, in Z. SUCHECKI – J.M. ARROBA CONDE (eds.), *Il processo penale canonico*, Roma 2003, 75-101.

¹⁰ Cfr. J.D. FARIS, *Penal Law in the Catholic Churches: A Comparative Overview*, “Folia Canonica” 2 (1999), 53-93 [qui 59].

morale, il can. 1402 § 2/CCEO potrebbe rinviare al can. 1291/CCEO, per esempio nella formulazione seguente:

(can. 1402) § 2. Se invece, a giudizio dell'autorità di cui al §3, gravi cause si oppongono a fare un giudizio penale e le prove circa il delitto sono certe *secondo i criteri del can. 1291*, il delitto può essere punito mediante decreto extragiudiziale a norma dei cann. 1486 e 1487, purché non si tratti di privazione di ufficio, di titolo, di insegne oppure di sospensione per oltre un anno, di riduzione a un grado inferiore, di deposizione, oppure di scomunica maggiore.

10. Il dovere di punire i colpevoli mentalmente disturbati se fosse necessario per ristabilire la giustizia e riparare lo scandalo

Contrariamente alla regola generale di potersi astenere dal punire in questi casi, l'ultima frase del nuovo can. 1345/CIC prevede che, se fosse necessario per ristabilire la giustizia e riparare lo scandalo, il giudice ha il *dovere* di punire anche i delinquenti che abbiano agito per necessità o timore grave, per impeto passionale, in stato di ubriachezza, con uso di ragione imperfetta o con altra simile perturbazione mentale. Ciò riflette la volontà della riforma penale sulla riparazione del danno causato dai delitti.

Quindi, se si volesse applicare anche al diritto penale orientale, l'ultima parte del nuovo can. 1345/CIC – i.e. «tuttavia si deve punire il reo se non si possa altrimenti provvedere a ristabilire la giustizia e a riparare lo scandalo eventualmente procurato» – potrebbe essere aggiunta alla fine del can. 1415/CCEO.

11. La proporzionalità delle pene

La nuova frase introdotta nel can. 1349/CIC – i.e. «il giudice nel determinare le pene scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno» – potrebbe essere inclusa nel can. 1409/CCEO all'inizio del § 2, nella formulazione seguente:

(can. 1409) § 2. Se la pena è indeterminata e la legge non dispone diversamente, il giudice, nel determinare le pene, scelga quelle che siano proporzionate allo scandalo arrecato e alla gravità del danno, e non può infliggere le pene indicate nel can. 1402 §2.

12. La remissione della pena deve assicurare la riparazione dello scandalo e del danno causato

Volendo, si potrebbe aggiungere al can. 1424 § 1/CCEO una disposizione simile alla frase intermedia del can. 1361 § 4/CIC – i.e. «costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione con una delle pene di cui al can. 1336, §§ 2-4 [CIC]». Tale disposizione, nel diritto orientale, dovrebbe essere redatta in questo modo:

(can. 1424) §1. Non si può dare la remissione della pena se il reo non è sinceramente pentito del delitto commesso e se non ha provveduto convenientemente alla riparazione dello scandalo e del danno; costui può essere sollecitato a tale riparazione o alla restituzione con altre giuste pene.

13. Le novità sulla prescrizione dei delitti

Le novità indicate nel can. 1362 § 1/CIC vanno incluse nel can. 1152 § 2/CCEO in questo modo:

(can. 1152) § 2. L'azione penale si estingue per prescrizione dopo tre anni, a meno che non si tratti:

1° di delitti riservati alla Sede Apostolica che sono soggetti a norme speciali;

- 2° fermo restando il disposto del n. 1, dell'azione per i delitti di cui ai cann. 1449, 1450, 1453 § 7, 1463, 1464, 1466, che si estinguono per prescrizione dopo sette anni o di quella per i delitti di cui al can. 1453 § 4, che si prescrive in vent'anni;
- 3° di delitti che non sono puniti dal diritto comune, se dal diritto particolare è stabilito un altro termine di prescrizione.

I numeri dei canoni a cui si rinvia potrebbero ovviamente cambiare, soprattutto per quelli corrispondenti al nuovo can. 1398 §§ 1 e 2/CIC.

14. La sospensione della prescrizione

Il testo del nuovo can. 1362 § 3/CIC non esiste nel can. 1152/CCEO e a nostro parere sembra che sia opportuno aggiungerlo nel canone orientale come § 3. Invece il vecchio § 3 diventerebbe il § 4, aggiungendo anche la precisazione del parallelo can. 1362 § 2/CIC – i.e. «salvo che la legge stabilisca altrimenti». Quindi, i §§ 3 e 4 del can. 1152/CCEO rimarrebbero nella stesura seguente:

(can. 1152) § 3. Citato il reo a norma del can. 1474 oppure informato nel modo previsto dal can. 1190 § 3, della presentazione, a norma del can. 1472 § 1, del libello di accusa, si sospende la prescrizione dell'azione criminale per tre anni; trascorso questo termine o interrotta la sospensione, a causa della cessazione del processo penale, nuovamente decorre il tempo, che si aggiunge a quello già decorso per la prescrizione. La stessa sospensione ugualmente sussiste se, osservato il can. 1486 § 1 n° 1, si procede alla pena da infliggere per decreto extragiudiziale.

§ 4. La prescrizione, salvo che la legge stabilisca altro, decorre dal giorno in cui è stato commesso il delitto o, se il delitto è permanente o abituale, dal giorno in cui è cessato.

15. Il nuovo delitto di consacrare l'Eucaristia con fine sacrilego

Si può introdurre il nuovo can. 1382 § 2/CIC come § 2 del can. 1442/CCEO. Il testo del canone rimarrebbe secondo la stesura seguente:

(can. 1442) § 1. Se qualcuno ha gettato via la Divina Eucaristia oppure l'ha portata via o l'ha trattenuta per un fine sacrilego, sia punito con la scomunica maggiore e, se è chierico, anche con altre pene, non esclusa la deposizione.

§ 2. Il reo di consacrazione con fine sacrilego di una sola materia o di entrambe nella celebrazione eucaristica, o al di fuori di essa, sia punito con pene proporzionali alla gravità del delitto, non esclusa la deposizione.

16. I delitti sugli obblighi del segreto pontificio, dell'eseguire la sentenza e comunicare la notizia dei delitti

Questi delitti possono essere collocati nei diversi canoni orientali così da non dover modificare la loro numerazione. Va deciso quale sia il canone più adeguato. A nostro parere sembra più adatto il canone sull'abuso di potestà (can. 1664/CCEO), ma si potrebbe comunque scegliere qualche altro canone.

Il delitto di cui al nuovo can. 1371 § 4/CIC (i.e. la violazione del segreto pontificio) potrebbe essere inserito come nuovo § 3 del can. 1464/CCEO con gli adattamenti necessari.

Il § 5 del can. 1371/CIC potrebbe essere aggiunto come nuovo § 4 del can. 1464/CCEO con gli adattamenti necessari.

Il nuovo § 6 del can. 1371/CIC potrebbe essere inserito come nuovo § 5 del can. 1464/CCEO con gli adattamenti necessari¹¹.

Quindi, il can. 1464/CCEO rimarrebbe secondo questo tenore:

(can. 1464) §1. Colui che, al di fuori dei casi già previsti dal diritto, mediante un atto o un'omissione ha abusato della potestà, dell'ufficio, del ministero o di altro incarico nella Chiesa, sia punito con pena adeguata, non esclusa la privazione degli stessi, a meno che non sia stabilita con legge o precetto un'altra pena contro questo abuso.

§2. Colui invece che per colpevole negligenza ha posto o ha omesso illegittimamente con danno di altri un atto di potestà, di ufficio, di ministero o di un altro incarico nella Chiesa, sia punito con una pena adeguata.

§ 3. Chi viola l'obbligo di conservare il segreto pontificio sia punito con adeguate ingiunzioni, proibizioni o privazioni.

§ 4. Chi non avrà osservato il dovere di eseguire una sentenza esecutiva o un decreto penale esecutivo, sia punito con una giusta pena, non escluse la scomunica minore e la sospensione.

§ 5. Chi omette la comunicazione della notizia di un delitto, alla quale sia obbligato per legge canonica, sia punito con ingiunzioni, proibizioni o privazioni, con l'aggiunta di altre pene a seconda della gravità del delitto.

17. I nuovi delitti in materia economica

Il nuovo can 1376 § 2/CIC può essere integrato nel can. 1449/CCEO, con i dovuti adattamenti, soprattutto per evitare il termine tecnico di "colpa" che il CCEO volutamente evita. Quindi, il testo del can. 1449/CCEO potrebbe risultare nel modo seguente così:

(can. 1449) § 1. Sia punito con una pena adeguata, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi sottrae beni ecclesiastici o impedisce che ne siano percepiti i frutti;

2° chi, senza la prescritta consultazione, consenso o licenza, oppure senza un altro requisito imposto dal diritto per la validità o per la liceità, ha alienato dei beni ecclesiastici o ha eseguito su di essi un atto di amministrazione.

§ 2. Sia punito con giusta pena, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno:

1° chi per propria omissione gravemente colpevole della debita diligenza, oppure per ignoranza gravemente colpevole della legge o del precetto, commette il delitto di cui al § 1, n. 2;

2° chi è riconosciuto in altra maniera gravemente negligente nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

Il nuovo § 2 del can. 1377/CIC si potrebbe aggiungere come § 2 del can. 1463/CCEO. Sarebbe opportuno aggiungere anche la clausola sulla riparazione del danno nel § 1 dello stesso canone orientale. Il testo risulterebbe così:

(can. 1463) § 1. Chi ha donato o promesso qualunque cosa affinché qualcuno che esercitava un ufficio, un ministero o un altro incarico nella Chiesa, facesse o omettesse qualcosa

¹¹ Occorre segnalare che ci sono delle norme speciali per quanto riguarda le segnalazioni di abusi sessuali, cfr. FRANCESCO, MP *Vos estis lux mundi*, 7 maggio 2019. Su www.vatican.va [<https://bit.ly/3uFvGRr>].

illegittimamente, sia punito con pena adeguata, fermo restando l'obbligo di riparare il danno; lo stesso si faccia con chi ha accettato quei doni o promesse.

§ 2. Chi nell'esercizio di un ufficio o di un incarico richiede un'offerta al di là di quanto stabilito o somme aggiuntive, o qualcosa per il suo profitto, sia punito con un'ammenda pecuniaria adeguata o con altre pene, non esclusa la privazione dall'ufficio, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

Il nuovo can. 1393 § 2/CIC sui delitti economici dei chierici e religiosi potrebbe essere incluso come § 2 del can. 1466/CCEO. Quindi, il testo del can. 1466/CCEO sarebbe così:

(can. 1466) § 1. Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che esercita il commercio o attività affaristica contro le disposizioni dei canoni, sia punito con pena adeguata.

§ 2. Il chierico, il religioso o il membro di una società di vita comune a guisa dei religiosi, che, oltre ai casi già previsti dal diritto, commette un delitto in materia economica, o viola gravemente le prescrizioni contenute nel can. 385 § 3, sia punito con pene adeguate, fermo restando l'obbligo di riparare il danno.

18. Il delitto di intentata ordinazione di una donna e di ricezione illegittima dell'ordine sacro

Il delitto di cui al nuovo can. 1379 § 3/CIC – i.e. tentativo di ordinazione sacerdotale di una donna – in Oriente è meno probabile che si verifichi. Ad ogni modo, lo si potrebbe aggiungere come § 3 del can. 1459/CCEO. Invece, il nuovo can. 1388 § 2/CIC potrebbe essere aggiunto come § 4 del can. 1459/CCEO, cosicché questo canone avrebbe la stesura seguente:

(can. 1459) §1. I Vescovi che hanno amministrato a qualcuno l'ordinazione episcopale senza mandato della competente autorità, e colui che in questo modo ha ricevuto da essi l'ordinazione, siano puniti con la scomunica maggiore.

§2. Il vescovo, che ha amministrato l'ordinazione diaconale o presbiterale contro le prescrizioni dei canoni, sia punito con una pena adeguata.

§ 3. Sia colui che ha attentato il conferimento del sacro ordine ad una donna, sia la donna che ha attentato la recezione del sacro ordine, siano puniti con la scomunica maggiore riservata alla Sede Apostolica. Inoltre, il chierico può essere punito con la dimissione dallo stato clericale.

§ 4. Chi accede ai sacri ordini legato da pena di scomunica maggiore o minore, o da sospensione, o da irregolarità, volontariamente taciute, oltre a quanto stabilito dal can. 763 n. 1°, è per il fatto stesso sospeso dall'ordine ricevuto.

19. Altri delitti sui sacramenti amministrati illegittimamente

Il nuovo can. 1379 § 4/CIC potrebbe essere aggiunto come § 2 del can. 1443/CCEO. Invece ritengo che il § 1 nn. 2-3 (eucaristia celebrata da un non-sacerdote e tentativo di confessione) del canone latino sia ormai incluso nell'odierno canone 1443/CCEO (simulazione di sacramenti).

Il testo del canone orientale rimarrebbe, dunque, di questo tenore:

(can. 1443) § 1. Colui che ha simulato la celebrazione della Divina Liturgia o di altri sacramenti, sia punito con pena adeguata, non esclusa la scomunica maggiore.

§ 2. Chi deliberatamente amministra un sacramento a colui al quale è proibito riceverlo, sia punito con la sospensione, alla quale possono essere aggiunte altre pene adeguate.

20. Il delitto sulla divulgazione del contenuto della confessione

Il nuovo can. 1386 § 3/CIC punisce «chiunque con qualsiasi mezzo tecnico registra o divulga con malizia, attraverso i mezzi di comunicazione sociale, le cose che vengono dette dal confessore o dal penitente nella confessione sacramentale, vera o simulata».

Questo delitto non si prevedeva nell'originale can. 1388/CIC. In seguito, un decreto generale della CDF nel 1988 aveva stabilito – per latini e orientali – la scomunica *latae sententiae* per chiunque avesse captato per mezzo di qualche strumento tecnico, o divulgato attraverso un organo di comunicazione sociale, le parole del confessore o del penitente, nel caso di una confessione vera o simulata, propria o di terzi¹². Con il nuovo diritto penale latino del 2021 si è tipificato questo delitto nel CIC, ma è stata modificata la precedente pena di scomunica *latae sententiae* con una pena obbligatoria indeterminata che, in caso di chierici, potrà arrivare alla dimissione dallo stato clericale (cfr. il nuovo can. 1386 § 3/CIC).

Nel diritto orientale, sin dal 1990, il can. 1456 § 2/CCEO prevede la *scomunica minore* per chiunque in qualsiasi modo abbia cercato di avere notizie della confessione oppure le abbia trasmesse.

A mio avviso, la fattispecie del nuovo can. 1386 § 3/CIC rientra in quella già tipificata nel can. 1456 § 2/CCEO. Tuttavia, sarebbe opportuno aggiungere al canone orientale la clausola finale sulla possibilità di dimissione dallo stato clericale, ossia “deposizione” se usiamo la terminologia del CCEO. Il testo sarebbe così:

(can. 1456) § 2. Colui che in qualsiasi modo ha cercato di avere notizie della confessione, oppure che ha trasmesso ad altri le notizie già avute, sia punito con la scomunica minore, o con la sospensione e, se è un chierico, con la deposizione.

21. Il nuovo delitto di abbandono illegittimo del ministero

Il nuovo can. 1392/CIC stabilisce il delitto di abbandonare volontariamente e illegittimamente il sacro ministero per sei mesi consecutivi con l'intento di sottrarsi all'autorità ecclesiastica. Tale delitto va punito con la sospensione o con pene espiatorie e, nei casi più gravi, con la dimissione dallo stato clericale. Come figura molto simile, va notato che la Congregazione per il clero aveva già ottenuto il 30 gennaio 2009 la facoltà speciale per imporre, mediante un rescritto a richiesta dell'Ordinario dell'incardinazione, la «perdita dello stato clericale con relativa dispensa dagli obblighi sacerdotali, compreso il celibato, del chierico che ha abbandonato volontariamente ed illecitamente il ministero per un periodo superiore ai 5 anni consecutivi»¹³.

Il nuovo can. 1392/CIC potrebbe essere aggiunto come § 2 del can. 1446/CCEO. Il testo sarebbe così:

(can. 1446) § 1. Chi non obbedisce al proprio Gerarca che legittimamente comanda o proibisce e, dopo l'ammonizione, persiste nella disobbedienza, sia punito come delinquente con una pena adeguata.

¹² CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Decreto generale*, 23 settembre 1988, AAS 70 (1988), 1367.

¹³ CONGREGAZIONE PER IL CLERO, *Lettera circolare per l'applicazione delle tre 'Facoltà speciali' concesse il 30 gennaio 2009 dal Sommo Pontefice*, 17 marzo 2010, “Ius Ecclesiae” 23 (2011), 229-235 (terza facoltà speciale, 232).

§ 2. Il chierico che abbandona volontariamente e illegittimamente il sacro ministero, per sei mesi consecutivi, con l'intenzione di sottrarsi alla competente autorità della Chiesa, sia punito, proporzionalmente alla gravità del delitto, con la sospensione o anche con ingiunzioni, proibizioni o privazioni, e nei casi più gravi può essere deposto dallo stato clericale.

22. I nuovi delitti sessuali di chierici, religiosi e laici con funzioni ecclesiali

Purtroppo, gran parte della riforma penale ha dovuto far fronte ai delitti sessuali, che hanno causato e che continuano a causare tanti danni alle anime e alla Chiesa.

Il can. 1395 § 2/CIC sul peccato pubblico di un chierico contro la castità (peccato non necessariamente “permanente” come invece è richiesto nel § 1) non esiste nel CCEO. Anche se la norma latina non è nuova, la si potrebbe aggiungere come § 2 del can. 1453/CCEO (cambiando i numeri dei vecchi §§ 2 e 3). Anche in questo caso, la Congregazione per il clero aveva ottenuto nel 2009 la facoltà speciale (n. 1) di «trattare e presentare al Santo Padre, per l’approvazione *in forma specifica* e decisione, i casi di dimissione dallo stato clericale “*in poenam*” [...] di chierici colpevoli di gravi peccati esterni contro il sesto comandamento»¹⁴.

Inoltre, il nuovo can. 1395 § 3/CIC sui delitti sessuali commessi con violenza o abuso di autorità in genere può essere aggiunto come § 3 del can. 1453/CCEO.

Invece, il nuovo can. 1398 § 1/CIC sugli abusi sessuali su minori può essere inserito come § 4 del can. 1453/CCEO.

Il § 2 del nuovo can. 1398/CIC, che estende ai religiosi e laici con funzioni ecclesiali i delitti di peccato pubblico contro la castità, compreso quello commesso con violenza o abuso di autorità, potrebbe essere incluso in un nuovo § 7 del can. 1453/CCEO, con alcune modifiche redazionali.

Quindi, il testo del canone 1453/CCEO risulterebbe come di seguito:

(can. 1453) §1. Un chierico concubinario o che in altro modo permane con scandalo in un peccato esterno contro la castità, sia punito con la sospensione e, se persiste nel delitto, possono essergli aggiunte gradualmente altre pene fino alla deposizione.

§ 2. Il chierico che abbia commesso altri delitti contro il sesto precetto del Decalogo, se invero il delitto sia stato compiuto pubblicamente, sia punito con giuste pene, non esclusa la dimissione dallo stato clericale, se il caso lo comporti.

§ 3. Con la stessa pena di cui al § 2, sia punito il chierico che con violenza, con minacce o con abuso di autorità commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo o costringe qualcuno a realizzare o a subire atti sessuali.

§ 4. Sia punito con la privazione dell’ufficio e con altre giuste pene, non esclusa, se il caso lo comporti, la deposizione, il chierico:

1° che commette un delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con un minore o con persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o con quella alla quale il diritto riconosce pari tutela;

¹⁴ *Ivi*.

2° che recluta o induce un minore, o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione o una alla quale il diritto riconosce pari tutela, a mostrarsi pornograficamente o a partecipare ad esibizioni pornografiche reali o simulate;

3° che immoralmente acquista, conserva, esibisce o divulga, in qualsiasi modo e con qualunque strumento, immagini pornografiche di minori o di persone che abitualmente hanno un uso imperfetto della ragione.

§ 5. Un chierico che ha attentato il matrimonio proibito sia deposto.

§ 6. Il religioso che ha emesso il voto pubblico perpetuo di castità e non è costituito nell'ordine sacro, commettendo i delitti di cui ai §§ 1 e 5, sia punito con una pena adeguata.

§ 7. Il membro di un istituto di vita consacrata o di una società di vita apostolica, e qualunque fedele che gode di una dignità o compie un ufficio o una funzione nella Chiesa, se commette il delitto di cui al § 1, o al § 3, sia punito con ingiunzioni, proibizioni o privazioni adeguate alla gravità del delitto.

Il giudizio sui delitti di abusi su minori (o equiparati) e di pedopornografia commessi da un chierico è riservato alla CDF¹⁵. Oltre alle Norme, la Congregazione ha pubblicato un *Vademecum* per guidare il trattamento di questi casi¹⁶, e le singole Chiese *sui iuris* dovrebbero stabilire le proprie linee guida a riguardo.

23. La scomparsa della riserva del peccato di aborto

Il can. 1397 § 2/CIC sul delitto di aborto corrisponde al can. 1450 § 2/CCEO, con le particolarità che la scomunica maggiore non è ovviamente *latae sententiae*.

Com'è noto, il can. 728 § 2/CCEO considera l'aborto come peccato riservato al vescovo eparchiale, riserva che invece dal 2016 è stata abrogata nel foro sacramentale¹⁷. Quindi, a nostro parere si dovrebbero aggiornare sia il can. 728/CCEO (cancellando il suo § 2) sia il can. 1450 § 2/CCEO (cancellando la clausola «fermo restando il can. 728 § 2»). Così per l'aborto rimarrebbe solo la pena di scomunica maggiore che deve essere inflitta per via giudiziale o amministrativa.

¹⁵ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme sui delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede*, 11 novembre 2021. Su www.vatican.va [https://bit.ly/3LcVaeJ]. L'art. 6 chiarisce che «l'ignoranza o l'errore da parte del chierico circa l'età del minore non costituisce circostanza attenuante o esimente».

¹⁶ Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*, 16 luglio 2020. Su www.vatican.va [https://bit.ly/3JhhxOc].

¹⁷ Cfr. FRANCESCO, MP *Misericordia et Misera*, 20 novembre 2016, n. 12. Su www.vatican.va [https://bit.ly/3uVMfZx]; PCTL, *Risposta particolare Prot. N. 15675/2016*, 29 novembre 2016. Su www.delegumtextibus.va [http://bit.ly/2DHALg8].